



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29 ottobre 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B

Gare del 27-28 ottobre 2014 - Undicesima giornata andata

Bari-Pescara 1-1
Bologna-Trapani 2-1
Brescia-Crotone 2-1
Carpi-Ternana 3-1
Catania-Virtus Entella 5-1
Cittadella-Livorno 1-1
Frosinone-Varese 1-1
Perugia-Avellino 0-0
Spezia-Latina 1-1
Vicenza-Modena 0-2
Virtus Lanciano-Pro Vercelli 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 ottobre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 OTTOBRE 2014

Il Presidente
Andrea Abodi

38/117





" " " N. 12

1) SERIE B

Gare del 27-28 ottobre 2014 - Undicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata andata sostenitori delle Società **Bari, Bologna, Perugia e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco, per avere inoltre suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

38/118





Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **VIRTUS LANCIANO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.000,00 : alla Soc. **PRO VERCELLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

Ammenda di €1.000,00 : alla Soc. **VIRTUS LANCIANO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIANO Camillo (Crotone): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DI CESARE Valerio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

FILKOR Attila (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

38/119





PELLIZZER Michele (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PESOLI Emanuele (Pescara): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale.

SALA Andrea (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

VALIANI Francesco (Latina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENTIVOGLIO Simone (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BROSCO Riccardo (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BUSELLATO Massimiliano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTI Andrea (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GERARDI Federico (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

GRILLO Fabrizio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).





NADAREVIC Enis (Trapani): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

SCOZZARELLA Matteo (Trapani)
SGRIGNA Alessandro (Cittadella)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BAKIC Marko (Spezia)

PRIMA SANZIONE

SCHIATTARELLA Pasquale (Spezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BANI Mattia (Pro Vercelli)
BERNARDINI Alessandro (Livorno)
CAPUANO Ciro (Catania)
CERVO DE LUCA Cesar Vinicio (Virtus Entella)
CORALLI Claudio (Cittadella)
COSTA FERREIRA Pedro Miguel (Virtus Entella)
CRIMI Marco (Latina)
DOKOVIC Damjan (Livorno)
LUONI Francesco (Varese)
MODESTO Francesco (Crotone)
SALVIATO Simone (Bari)

38/121





AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BLASI Manuele (Varese)
BRUNO Alessandro (Latina)
BRUSCAGIN Matteo (Latina)
DONNARUMMA Antonio (Bari)
MELCHIORRI Federico (Pescara)
MEMUSHAJ Ledian (Pescara)
PAOLUCCI Michele (Latina)
PRADOS LOPEZ Juan De Dios (Spezia)
SCIACCA Francesco Fabio (Vicenza)
SESTU Alessio (Brescia)
ZUPARIC Dario (Pescara)

PRIMA SANZIONE

BRIGHENTI Nicolo (Vicenza)
DIOGO MONTEIRO Felipe (Brescia)
ESCALANTE Gonzalo (Catania)
FIAMOZZI Riccardo (Varese)
GALARDO Antonio (Crotone)
GIACOMELLI Stefano (Vicenza)
LUCI Andrea (Livorno)
MILOS Mato (Spezia)
ROMAGNOLI Simone (Carpi)
ROSSINI Jonathan (Bari)
SABBIONE Alessio (Carpi)
SUCIU Sergiu (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

RIGONI Nicola (Cittadella)

38/122





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PINSOGLIO Carlo (Modena)

PRIMA SANZIONE

EBAGUA Osarimen (Spezia)

LANCINI Edoardo (Brescia)

PEREA VARGAS Bryan Andres (Perugia)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPLONE Andrea (Perugia): per avere, al 24° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara.

RENOSTO Edoardo (Ternana): per avere, al termine del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando espressioni ingiuriose al Direttore di gara; infrazione rilevata da un Assistente.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 NOVEMBRE 2014

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa accompagnando, tale esternazione, con un gesto offensivo.

Il Giudice Sportivo
avv. *Emilio Battaglia*

“ “ “

